## REGOLAMENTO per la Disciplina dei Contratti.

#### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

#### Articolo 1 - Principi generali e campo di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune in attuazione del disposto degli artt. 5 e 59 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti dai quali derivi una entrata o una spesa per il Comune e comunque riguardino: gli appalti di lavori pubblici, gli appalti di pubbliche forniture, gli appalti pubblici di servizi, le somministrazioni, gli incarichi professionali, le alienazioni o le acquisizioni di beni mobili o immobili, le locazioni, la costituzione di diritti reali, e, in generale, ogni altro rapporto di natura contrattuale posto in essere dal Comune.
- 3. Nella scelta del tipo contrattuale, nella selezione per la individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nella esecuzione del contratto e in ogni altra evenienza riguardante la materia, il Comune è tenuto ad operare nel pieno rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario, di quello statale, nonché dell'ordinamento regionale, dello Statuto Comunale e del presente Regolamento.
- 4. L'attività negoziale del Comune si ispira ai principi fondamentali di cui all'Articolo 97, comma 1, della Costituzione:
- di imparzialità, da perseguire mediante la trasparenza e la predeterminazione dei procedimenti;
- di buon andamento, da perseguire mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione e snellimento dell'attività amministrativa.

# Articolo 2 - Capacità contrattuale del Comune

- 1. Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Esso può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2. Il Comune può anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
- 3. Non sono consentite quelle tipologie contrattuali, le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno capo istituzionalmente al Comune.

#### Articolo 3 - Conclusione del contratto

- 1. L'iniziativa presa dal Comune per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta e ciò dovrà essere sempre precisato nelle richieste di offerta.
- 2. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa costituendo una obbligazione precontrattuale che potrà essere sciolta solo con il consenso del Comune.
- 3. Il provvedimento di aggiudicazione costituisce atto interno, revocabile ad nutum ed inidoneo a dar luogo all'incontro dei consensi.

#### Articolo 4 - Forma scritta

- 1. Per tutti i contratti del Comune è richiesta la forma scritta.
- 2. Per gli appalti espletati a seguito di pubblici incanti o licitazioni private, il verbale di aggiudicazione può tener luogo, per ogni effetto, al contratto, purché: a) si tratti di aggiudicazione definitiva;

- b) l'importo di aggiudicazione non superi la base indicata nel bando o avviso di gara;
- c) il verbale venga sottoscritto dal Presidente di gara, dall'aggiudicatario, da due testimoni e dall'ufficiale rogante;
- d) l'aggiudicatario abbia adempiuto a tutte le prescrizioni previste dalla legge e dal capitolato.
- 3. Se l'aggiudicatario è una società, è legittimato alla sottoscrizione il legale rappresentante della stessa o un suo procuratore speciale.
- 4. Non ricorrendo quanto sopra è obbligatoria la successiva stipulazione del contratto per la perfezione del negozio.

#### Articolo 5 - Durata e rinnovo del contratto

- 1. I contratti debbono avere termini e durata certi.
- 2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti di cui è parte il Comune, relativi alla fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
- 3. Il rinnovo dei contratti di cui è parte il Comune, relativi alla fornitura di beni e servizi, è consentito con le modalità e nei tempi previsti dai commi seguenti.
- 4. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto, il Responsabile del Servizio competente, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione del contratto, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
- 5. La convenienza economica alla rinnovazione del contratto viene valutata dal Responsabile del Servizio previo esperimento di apposita istruttoria condotta sulla base di parametri oggettivi, relativi al servizio o alla fornitura da rinnovare, desunti dalle rilevazioni dell'ISTAT concernenti l'andamento dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni.
- 6. In assenza dei dati orientativi di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio è tenuto a verificare la convenienza economica alla rinnovazione del contratto sulla base di una ricognizione dei prezzi di mercato ove rilevabili relativi al medesimo servizio o fornitura da rinnovare. La ricognizione può essere effettuata anche attraverso: indagini condotte direttamente dal Responsabile del Servizio, ricorso ai listini ufficiali della C.C.I.A.A., utilizzo dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, ecc..
- 7. Il rinnovo del contratto deve essere disposto con determinazione del Responsabile del Servizio, previa direttiva della Giunta Comunale, per un periodo di uguale durata rispetto al negozio originario. Nella determinazione devono essere evidenziate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse che rendono opportuna la rinnovazione del contratto. Le clausole del contratto originario non possono essere modificate fatta eccezione per quanto concerne il costo del servizio o della fornitura che deve corrispondere al miglior prezzo di mercato, relativo al medesimo servizio o fornitura da rinnovare, individuato a seguito della ricognizione suddetta.

#### Articolo 6 - Varianti al contratto

- 1. In via di principio non è consentito che amministratori, responsabili di servizio, funzionari, direttori di lavori o altri soggetti diano disposizioni intese a modificare, integrare o in qualche modo variare il contenuto di un contratto già stipulato e, se date, gli effetti non sono imputabili all'Ente salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
- 2. Qualora si renda necessario modificare, integrare o variare il contenuto di un contratto già stipulato, l'organo competente vi provvede in conformità a quanto disposto dalle leggi, dai regolamenti nonché dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano. In tutte le ipotesi disciplinate dal presente articolo, al provvedimento con il quale si approvano le integrazioni o varianti, deve seguire la modificazione del contratto già stipulato.

- 3. Negli appalti e nelle concessioni di lavori pubblici, le varianti in corso d'opera devono essere approvate, dalla Giunta qualora comportino modifiche alle soluzioni progettuali con conseguente aumento dell'importo contrattuale, dal Responsabile del Servizio competente, qualora si risolvano in meri accorgimenti tecnici, necessari per risolvere aspetti di dettaglio dell'esecuzione dei lavori, dai quali non derivi alcun aumento dell'importo contrattuale.
- 4. Negli appalti di servizi e di forniture, qualora le variazioni quantitative e/o qualitative delle prestazioni oggetto del contratto non superino il 20% dell'importo dedotto in contratto e né la stazione appaltante né l'appaltatore decidano di avvalersi della risoluzione del contratto, il Responsabile del Servizio competente approva, con apposito provvedimento, le variazioni quantitative e/o qualitative delle prestazioni oggetto della fornitura o del servizio appaltato, procedendo a seconda delle circostanze, all'assunzione di un nuovo impegno di spesa oppure alla riduzione dell'impegno precedentemente disposto.
- 5. Qualora le variazioni quantitative e/o qualitative delle prestazioni oggetto della fornitura o del servizio appaltati superino il limite del 20 % dell'importo dedotto in contratto, il Responsabile del Servizio competente procede, previa direttiva della Giunta, all'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica oppure, a seconda delle circostanze, all'affidamento della maggior quota di fornitura e/o di servizio resasi necessaria, direttamente al contraente originario, rinegoziando al ribasso le condizioni economiche pattuite nel contratto. La procedura di cui al presente comma non si applica nei casi previsti dall'Articolo 7 del presente Regolamento.

#### Articolo 7 - Revisione dei prezzi del contratto

- 1. Al fine di garantire l'equilibrio delle prestazioni del committente e dell'appaltatore, i contratti pluriennali ad esecuzione periodica o continuativa, relativi alla fornitura di beni o servizi, debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
- 2. Il Responsabile del Servizio competente provvede con apposito atto all'aggiornamento del prezzo, qualora, a seguito di istruttoria condotta almeno una volta all'anno sulla base delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 5 del presente Regolamento, accerti che si sono verificati aumenti o diminuzioni del prezzo relativo al servizio o alla fornitura oggetto del contratto, superiori al 20% del prezzo complessivamente convenuto. La revisione può essere attivata anche a seguito di richiesta documentata del fornitore o del prestatore del servizio. Al provvedimento che dispone la revisione del prezzo deve seguire la modifica del contratto già stipulato.
- 3. Nella clausola di revisione del prezzo di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere indicati i termini e le modalità per procedere all'aggiornamento del prezzo.
- 4. Negli appalti e nelle concessioni di lavori pubblici, la revisione dei prezzi è ammessa nel rispetto delle leggi, dei regolamenti nonché delle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

## Articolo 8 - Subappalto

- 1. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni previste nel contratto.
- 2. Il subappalto è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, esclusivamente alle condizioni e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti nonché dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

## Articolo 9 - Cessione del contratto e sostituzione soggettiva della persona dell'appaltatore

- 1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
- 2. Qualsiasi variazione della ragione, della denominazione sociale ovvero della fisionomia giuridica delle imprese aggiudicatrici, deve essere comunicata e documentata, entro trenta giorni, al

Responsabile del Servizio competente, il quale provvede a prenderne atto con apposita determinazione, previa acquisizione della documentazione prevista per lo specifico contratto.

- 3. In ogni caso, le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, relativi alle imprese aggiudicatrici di lavori pubblici, non hanno effetto nei confronti del Comune stesso fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso, alle comunicazioni previste dall'Articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio competente può opporsi con proprio provvedimento al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni predette, l'impresa non risulti in regola con la normativa antimafia. Qualora il Responsabile del Servizio non ravvisi alcun impedimento al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, ne prende atto con apposito provvedimento al quale deve seguire la modificazione del contratto.

# Articolo 10 - Interpretazione del contratto

1. Per quanto attiene alla interpretazione del contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

#### Articolo 11 - Clausola penale

- 1. Quando in un contratto in cui è parte il Comune, viene inserita la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, la clausola ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione stabilita, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
- 2. La Giunta è competente a valutare gli inadempimenti di maggiore gravità, tali da comportare la risoluzione del contratto ovvero il ricorso all'autorità giudiziaria.
- 3. Ai Responsabili dei Servizi compete la valutazione degli inadempimenti di minore gravità, nonché l'applicazione delle penali previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta.

#### Articolo 12 - Conflitto di interessi

1. I Responsabili dei Servizi devono astenersi dalla stipulazione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune.

## Articolo 13 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

- 1. I singoli contratti, oltre che dalle leggi, dai regolamenti, dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono disciplinati da capitolati speciali, disciplinari di incarico, fogli condizione, come pure da qualsiasi normativa richiamata nel contratto.
- 2. In particolare si considerano integrativi della presente regolamentazione:

# a) Nel caso di appalti di lavori pubblici:

- 1) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
- 2) il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- 3) fino all'entrata in vigore del nuovo capitolato generale di appalto previsto dall'Articolo 3, comma 5, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il capitolato generale

per l'appalto delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.07.1962 n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 4) la Legge 2 febbraio 1973 n.14, Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata;
- 5) il Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui non risulta abrogato, per incompatibilità, dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;
- 6) il Decreto Legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 e successive modificazioni ed integrazioni, Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, in attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici;
- 7) la direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori;
- 8) la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge quadro in materia di lavori pubblici;
- 9) il Regolamento in materia di lavori pubblici, previsto dall'Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 10) il Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
- 11) il Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'Articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;
- 12) la normativa regionale in materia di appalti di lavori pubblici. In particolare: l'Articolo 8 della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Articolo 44 della Legge Regionale 9 novembre 1998 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni e il capo II, sezione I, della Legge Regionale 15 febbraio 2000 n. 1.

## b) Nel caso di appalti di pubbliche forniture:

- 1) il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) il Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
- 3) la direttiva n. 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
- 4) il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 573.

#### c) Nel caso di appalti pubblici di servizi:

- 1) il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) la direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

- 3) il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 573, in quanto compatibile;
- 4) il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

#### d) Nel caso di appalti pubblici nei "settori esclusi":

- 1) la direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;
- 2) il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 158, Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, come modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 1999 n. 525.

#### e) In tutti i casi:

- 1) le disposizioni contro la lotta alla delinquenza di stampo mafioso di cui alle Leggi 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, 13 settembre 1982 n. 646, 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, 17 gennaio 1994 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Articolo 15 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135 e al Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- 2) la direttiva 97/52/CE del Consiglio del 13 ottobre 1997 che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori;
  - 3) tutte le altre leggi statali e regionali e relativi regolamenti inerenti la materia degli appalti.

# Articolo 14 - Capitolati speciali

- 1. I capitolati speciali contengono le regole relative alla disciplina di un singolo contratto.
- 2. Gli stessi vengono approvati dagli organi competenti in conformità alle regole del presente Regolamento e, se esistenti, di quelle del capitolato generale relativo alla tipologia contrattuale nel cui genere ricade il contratto da stipulare.
- 3. I capitolati speciali possono essere allegati al contratto oppure, quando la legge lo consente, previa sottoscrizione della controparte per presa visione, depositati agli atti dell'Amministrazione senza costituire parte integrante del contratto.
- 4. I capitolati speciali esauriscono la loro efficacia con la chiusura della vicenda contrattuale per la quale sono stati posti in essere.
- 5. In nessun caso se ne può disporre l'applicazione per altri contratti, anche della stessa specie, se prima non si è proceduto alla verifica delle particolarità del nuovo contratto ed a una nuova formulazione del capitolato che tenga conto di queste particolarità.

#### Articolo 15 - Osservanza della normativa antimafia Ambito di applicazione

1. Prima di stipulare, approvare o autorizzare ogni contratto e subcontratto ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o le erogazione indicati nell'Articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale deve acquisire la documentazione antimafia.

- 2. L'Amministrazione Comunale è esonerata dal chiedere la documentazione antimafia nei seguenti casi:
- a) per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non sia superiore a Lire 300.000.000 (I.V.A. esclusa);
- b) nei rapporti fra soggetti pubblici;
- c) nei rapporti tra soggetti pubblici e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità, in merito alla non sussistenza, nei loro confronti, degli effetti interdittivi previsti dall'Articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale, indipendentemente dal valore.
- 3. Rimangono inoltre escluse dall'obbligo dell'acquisizione della documentazione antimafia tutte le determinazioni amministrative (quali nulla osta, licenze, autorizzazioni, ecc.) come pure le erogazioni o le altre agevolazioni economiche che non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali ma al perseguimento di interessi patrimoniali di carattere non imprenditoriale.
- 4. E' vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione della normativa antimafia.

#### Articolo 16 - Documentazione antimafia

- 1. Gli atti idonei ad attestare il rispetto della legislazione antimafia sono i seguenti:
  a) i certificati delle camere di commercio, industria e artigianato, provvisti della dicitura di cui all'Articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, finalizzati all'attestazione dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'Articolo 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni il cui valore sia inferiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;
  b) le comunicazioni scritte del prefetto, finalizzate all'attestazione dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'Articolo 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciate con le modalità di cui all'Articolo 3 del D.P.R. n. 252/1998, esclusivamente nei casi in cui:
- i certificati della camera di commercio siano privi della dicitura di cui all'Articolo 9 del D.P.R. n. 252/1998;
- i collegamenti telematici di cui alla lettera c) non siano attivati o non siano operanti oppure non rilascino l'indicazione liberatoria circa l'insussistenza delle predette cause interdittive;
- c) la documentazione conseguita mediante collegamenti telematici tra l'Amministrazione Comunale e le prefetture interessate, dotate di specifico archivio automatizzato, qualora i predetti collegamenti siano attivati sulla base di quanto previsto dall'Articolo 4 del D.P.R. n. 252/1998;
- d) le autocertificazioni, munite di sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'Articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente nei casi previsti dall'Articolo 5 del D.P.R. n. 252/1998 (rinnovi, lavori e forniture urgenti, attività sottoposte a mere denuncia di inizio ecc.) e fuori dalle ipotesi previste dalla successiva lettera e); e) le informazioni scritte del Prefetto, finalizzate alla attestazione dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'Articolo 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e dei "tentativi di infiltrazione mafiosa" di cui all'Articolo 4 del D.Lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciate con le modalità di cui agli artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. n. 252/1998, esclusivamente per i contratti, i subcontratti, le concessioni, le erogazioni il cui valore sia:

- pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;
- superiore a 300 milioni di Lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi pubblici o pubbliche forniture;
- superiore a 300 milioni di Lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
- 2. L'acquisizione agli atti dell'Amministrazione delle certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, rilasciate in data non anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione antimafia di cui alla lett. b), comma 1, del presente articolo e dall'acquisizione dell'autocertificazione prevista dalla lett. d), comma 1, della medesima disposizione.
- 3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lett. e), del presente articolo, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, l'Amministrazione procede anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1, sono corrisposti sotto condizione risolutiva.
- 4. Al fine di consentire gli accertamenti previsti dall'Articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, i Responsabili dei Servizi competenti, sono tenuti ad informare la prefettura in merito alla pubblicazione dei bandi di gara relativi all'esecuzione di opere e di lavori pubblici il cui valore sia pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario.

#### Articolo 17 - Validità della documentazione antimafia

- 1. Le comunicazioni e le informazioni delle prefetture, le certificazioni o le attestazioni delle camere di commercio, possono essere utilizzate dall'Amministrazione Comunale per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio. Entro la data di scadenza di validità gli atti predetti possono essere utilizzati anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti.
- 2. Dopo sei mesi dalla data di rilascio, la documentazione antimafia continua ad avere validità per gli atti conseguenti ed esecutivi ai provvedimenti o ai contratti per i quali è stata acquisita la documentazione stessa, compresi i pagamenti.
- 3. L'Amministrazione Comunale deve provvedere all'aggiornamento della documentazione antimafia solo nel caso in cui, dopo la richiesta della documentazione antimafia ovvero successivamente alla conclusione o approvazione del contratto o all'autorizzazione al subcontratto o alla deliberazione delle concessioni o erogazioni, intervengono variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa aggiudicatrice.
- 4. Qualora la causa interdittiva al rilascio della documentazione antimafia interessi un'impresa mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio non obbligatorio, le cause di divieto o di sospensione di cui all'Articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di divieto di cui all'Articolo 4, comma 6, del D.Lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o alla concessione di lavori.

# Articolo 18 - Competenze della Giunta Comunale

1. Nell'ambito della materia disciplinata dal presente Regolamento e in coerenza con il disposto di cui all'Articolo 35 della Legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto Comunale o dal presente Regolamento, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei Responsabili dei Servizi.

- 2. In particolare, alla Giunta compete:
- a) l'adozione della deliberazione annuale con la quale vengono individuati i lavori pubblici, i servizi e le pubbliche forniture che si ritiene debbano essere affidati nel corso dell'esercizio finanziario; l'atto, da adottarsi contestualmente al provvedimento annuale di approvazione del Piano Economico di Gestione, deve essere deliberato in conformità al programma triennale dei lavori pubblici ed agli altri atti di programmazione previsti dalla normativa vigente. Lo stesso deve individuare: la natura, la quantità e/o il valore dei lavori, dei servizi e delle forniture da affidare, la data provvisoria dell'avvio delle procedure concorsuali, le priorità, le finalità ed i tempi indicativi di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- b) l'adozione degli atti di indirizzo con i quali si autorizzano i lavori pubblici, i servizi e le pubbliche forniture che non sono stati inseriti, perché non previsti né prevedibili, nella deliberazione adottata ai sensi della lettera a) del presente articolo;
- c) relativamente ai lavori pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché dei relativi capitolati speciali, prestazionali e descrittivi;
- d) relativamente ai servizi e alle forniture da aggiudicarsi mediante appalto-concorso, l'approvazione dei piani di massima e dei capitolati speciali;
- e) relativamente ai lavori pubblici, l'approvazione delle varianti in corso d'opera, qualora comportino modifiche alle soluzioni progettuali con conseguente aumento dell'importo contrattuale;
- f) la valutazione degli inadempimenti contrattuali di maggiore gravità, tali da comportare la risoluzione del contratto ovvero il ricorso all'autorità giudiziaria.

#### Articolo 19 - Competenze dei Responsabili dei Servizi

- 1. Nell'ambito della materia disciplinata dal presente Regolamento e in coerenza con il disposto di cui all'Articolo 51 della Legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, spettano ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto Comunale ed il presente Regolamento espressamente non riservino agli organi di governo.
- 2. In particolare, ai Responsabili dei Servizi compete:
- a) la responsabilità delle procedure d'appalto;
- b) l'adozione della determinazione a contrattare;
- c) l'approvazione dei capitolati speciali, ad eccezione dei capitolati relativi agli appalti e concessioni di lavori pubblici e di quelli relativi agli appalti pubblici di servizi e di pubbliche forniture da aggiudicarsi tramite appalto-concorso;
- d) la nomina e la presidenza delle Commissioni di gara;
- e) la predisposizione di avvisi, bandi di gara, lettere di invito alle licitazioni private, agli appalticoncorso e alle trattative private;
- f) l'autorizzazione al subappalto;
- g) l'adozione, al termine delle procedure di gara aperte e ristrette (pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso) della determinazione di aggiudicazione;
- h) l'adozione, al termine delle procedure negoziate (trattativa privata preceduta da gara ufficiosa e trattativa privata diretta) della determinazione di affidamento dei lavori, servizi, o forniture;
- i) la stipulazione di tutti i contratti in cui è parte il Comune, nonché delle convenzioni, degli accordi e delle intese con soggetti pubblici e privati, anche a contenuto non patrimoniale, da cui derivino diritti e obbligazioni per il Comune;
- j) relativamente agli appalti e alle concessioni di lavori pubblici, l'approvazione delle varianti in corso d'opera qualora si risolvano in meri accorgimenti tecnici, necessari per risolvere aspetti di dettaglio dell'esecuzione dei lavori, dai quali non derivi alcun aumento dell'importo contrattuale; k) l'approvazione delle variazioni relative ai contratti di servizi e forniture;

la valutazione degli inadempimenti contrattuali di minore gravità, nonché l'applicazione delle penali previste nell'ambito della disciplina negoziale convenuta, tali da non comportare la risoluzione del contratto ovvero il ricorso all'autorità giudiziaria.

#### CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEI CONTRATTI.

Articolo 20 - Determinazione a contrattare e relative procedure

- 1. Il Responsabile del procedimento di spesa del Servizio interessato adotta, sulla base delle indicazioni definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione annuale di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, la determinazione a contrattare e la trasmette al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 2. Qualora si renda necessario appaltare lavori, servizi o forniture non ricompresi nella deliberazione annuale adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, la determinazione a contrattare deve essere preceduta:
- a) nel caso di lavori pubblici, dalla deliberazione della Giunta di approvazione del progetto e del capitolato speciale;
- b) nel caso di servizi e pubbliche forniture (ad eccezione di quelli da aggiudicarsi con appaltoconcorso) da apposita direttiva della Giunta;
- c) nel caso di servizi e pubbliche forniture da aggiudicarsi con appalto-concorso, dalla deliberazione della Giunta di approvazione del piano di massima e del capitolato speciale.
- 3. La determinazione a contrattare deve indicare:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base del metodo prescelto;
- d) il criterio di aggiudicazione (nelle procedure aperte e ristrette);
- e) nel caso in cui la prestazione oggetto della gara sia riferita all'esercizio di competenza, la spesa prevista da prenotare; in caso contrario la determinazione conterrà l'indicazione che la spesa trova stanziamento nel relativo bilancio pluriennale.
- 4. La determinazione a contrattare deve inoltre:
- a) approvare i bandi di gara;
- b) approvare i capitolati speciali relativi agli appalti pubblici di servizi ed agli appalti di pubbliche forniture (ad eccezione di quelli da aggiudicarsi con appalto-concorso);
- c) indicare, nel caso previsto dal comma 2, lettera b) del presente articolo, gli estremi della direttiva adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. b) del presente Regolamento; d) indicare, nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e c) del presente articolo, gli estremi della
- deliberazione con la quale la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettere c) e d) del presente Regolamento, il progetto e il capitolato speciale, prestazionale e descrittivo,
- relativamente agli appalti di lavori pubblici, nonché i piani di massima e i capitolati speciali, per quanto concerne gli appalti di servizi e pubbliche forniture da aggiudicarsi con appalto-concorso.
- I. In circostanze di somma urgenza che non ammettano alcun indugio nella esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del procedimento di spesa potrà autorizzarne l'esecuzione con apposita determinazione senza dover attendere l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, anche nel caso in cui i lavori, il servizio o la fornitura non siano stati individuati nella deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo. Il provvedimento deve essere vistato dal Responsabile del Servizio Finanziario che deve garantire la disponibilità finanziaria.

- 2. Nei casi previsti dal comma precedente, l'adozione degli atti di cui al comma 2 del presente articolo e la regolarizzazione contabile della spesa devono avvenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dall'emissione del provvedimento che ha autorizzato l'esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura. Qualora un lavoro, una fornitura o un servizio intrapreso non riporti l'approvazione della Giunta Comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dei lavori, della fornitura o del servizio realizzati.
- 7. La determinazione a contrattare deve necessariamente precedere sia il contratto che la procedura di scelta del contraente ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma.
- 8. Nelle ipotesi di affidamento di appalti mediante la procedura della trattativa privata diretta, il Responsabile del Servizio interessato, acquisiti, qualora necessario, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, avvia l'istruttoria finalizzata all'individuazione della migliore offerta senza adottare la determinazione a contrattare. Individuato il contraente, il Dirigente assume la determinazione di affidamento diretto dell'appalto ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.

#### Articolo 21 - Bandi di gara, avvisi d'asta e lettere d'invito

- 1. I bandi di gara, gli avvisi d'asta e le lettere d'invito, vanno redatti dal Responsabile del Servizio competente con l'indicazione di tutti i requisiti e le modalità necessari per la partecipazione e la conduzione della gara, ivi compresa la sorte dei progetti e dei piani di massima non risultati aggiudicatari.
- 2. Se è stato formulato un capitolato speciale, i bandi, gli avvisi d'asta e le lettere d'invito devono farvi specifico riferimento. Lo stesso vale nel caso sussista un capitolato generale.

## Articolo 22 - Regime generale di pubblicità

- 1. Il regime di pubblicità degli atti concernenti gli appalti si desume dalle leggi, dai regolamenti nonché dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
- 2. Le pubblicazioni suddette sono necessarie per la validità delle procedure concorsuali.
- 3. Oltre alle forme di pubblicità obbligatorie, è in facoltà del Responsabile del Servizio competente, qualora ne ravvisi l'opportunità, procedere ad altre forme di pubblicità mediante: radio, televisione, mezzi telematici, ecc..
- 4. In ogni caso, se si tratta di gara di importo inferiore a 50 milioni di Lire, Euro 25.822,84, è indispensabile la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

# Articolo 23 - Avvisi di preinformazione Pubblicazioni e comunicazioni successive all'aggiudicazione

- 1. L'Amministrazione Comunale tramite il Segretario Comunale, rende noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con uno o più avvisi indicativi, il totale degli appalti di lavori pubblici, di servizi e di pubbliche forniture che Essa intende aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi.
- 2. Gli avvisi di preinformazione, che devono essere conformi alle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, vengono distinti per tipologia di appalto e, se necessario, per settore di prodotti. Gli stessi devono essere adottati e pubblicati conformemente alla modulistica prevista dalle leggi, dai regolamenti

nonché dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano. La pubblicazione degli avvisi di preinformazione consente al Responsabile del Servizio che presiede la gara di ridurre i termini di ricezione delle offerte sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.

- 3. Dopo l'affidamento di un appalto, il Responsabile del Servizio che ha presieduto la procedura concorsuale, ne rende noto il risultato con apposito avviso da pubblicarsi secondo le modalità ed i tempi previsti dalle leggi, dai regolamenti nonché dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
- 4. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, il Responsabile del Servizio che ha presieduto la gara, comunica:
- a) ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta;
- b) ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata nonché il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.
- Il Responsabile del Servizio può decidere che alcune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto non siano comunicate qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
- 5. Il Responsabile del Servizio che ha presieduto la gara informa quanto prima, per iscritto, i candidati e gli offerenti in merito alle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali l'Amministrazione ha deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare una procedura.
- 6. Il Responsabile del Servizio che ha presieduto la procedura concorsuale, è tenuto inoltre ad effettuare nei termini di legge, tutte le altre comunicazioni ed informazioni previste dalla normativa vigente (comunicazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici disposte dall'art. 4 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicazioni all'Osservatorio degli Appalti e degli Affari giuridici previste dall'art. 123, comma 2, lett. e) della Legge Regionale n. 7/1988, ecc.).

#### Articolo 24 - Scelta del contraente

giuridico italiano.

- 1 Tutti i contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa per il Comune devono essere preceduti da pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata.
- 2. Nella scelta del contraente l'Amministrazione Comunale deve attenersi alle procedure previste dalle leggi, dai regolamenti nonché dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
- 3. Il metodo prescelto dal Responsabile del Servizio per la scelta del contraente deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare.

# Articolo 25 - Requisiti per la partecipazione alle gare

 Nessuno può partecipare alle gare pubbliche indette dal Comune senza il possesso dei requisiti all'uopo preventivamente stabiliti nel capitolato, nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito.
 I requisiti per partecipare alle gare pubbliche indette dal Comune, vengono individuati dal Responsabile del Servizio competente in conformità alla normativa vigente nell'ordinamento

- 3. Per facilitare la partecipazione alle procedure concorsuali indette dal Comune, il Responsabile del Servizio competente predispone la modulistica necessaria per la redazione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. I moduli vanno allegati al bando, all'avviso di gara o alla lettera di invito.
- 4. La valutazione del possesso dei requisiti viene effettuata di volta in volta dagli organi competenti secondo le regole stabilite nel capitolato, nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito.
- 5. Il possesso dei requisiti deve permanere per tutta la durata del contratto.

#### Articolo 26 - Raggruppamenti temporanei

1. Alle gare pubbliche indette dal Comune è sempre possibile, a prescindere dall'importo del contratto da stipulare e dalla natura dello stesso, la partecipazione di imprese temporaneamente riunite. In tal caso valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

#### Articolo 27 - Composizione delle Commissioni di gara

1. Ad eccezione dei casi previsti al successivo comma 6 del presente articolo, le commissioni di gara per l'aggiudicazione di aste pubbliche e licitazioni private, sono così composte:

Presidente: il Responsabile preposto al Servizio che tratta la materia oggetto della gara e, in caso di sua assenza o impedimento, il funzionario designato a sostituirlo;

Componente: un dipendente, designato dal Presidente di gara, il quale funge da segretario ed è tenuto a redigere il relativo verbale;

Componente: un funzionario, preferibilmente addetto al Servizio che tratta la materia oggetto della procedura concorsuale, designato dal Presidente di gara.

- 2. Quando si procede mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, la Commissione è composta dal Responsabile preposto al Servizio che tratta la materia oggetto della gara oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario designato a sostituirlo e da due dipendenti appartenenti all'Amministrazione e individuati dal Presidente.
- 3. Le funzioni di ufficiale rogante sono espletate dal Segretario Comunale o, in caso di assenza, vacanza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Segretario.
- 4. Nel caso che presso un determinato Servizio sia assente o impedito il Responsabile che funge da Presidente o il funzionario designato a sostituirlo, spetta al Segretario presiedere alla Commissione di gara.
- 5. Allorquando si tratti di procedure di gara particolarmente complesse, il Responsabile del Servizio può procedere alla nomina di una apposita Commissione tecnica composta da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque e presieduta dal medesimo Responsabile di Servizio. Tutti i componenti della Commissione tecnica devono rivestire la qualità di esperti nella specifica materia oggetto della gara. I membri esterni della Commissione devono essere muniti di titoli culturali o professionali nella materia dei contratti pubblici o nella specifica scienza, arte o tecnica oggetto della gara.
- 6. La nomina di una Commissione tecnica, è sempre obbligatoria:
- a) nelle procedure di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici mediante appalto-concorso, concorso di idee e concorso di progettazione;
- b) nelle procedure di concessione di lavori pubblici mediante licitazione privata. Nei casi previsti dal presente comma, per la scelta dei componenti esterni della Commissione tecnica, si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle norme di cui al Regolamento in materia di lavori pubblici, previsto dall'art. 3 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 7. La Commissione opera come collegio perfetto, cioè col plenum dei suoi componenti.

#### Articolo 28 - Pubblici incanti

- 1. Il pubblico incanto è la procedura aperta in cui ogni soggetto interessato può presentare un'offerta.
- 2. Il procedimento della gara mediante pubblico incanto è regolato dalle norme contenute nell'avviso o nel bando di gara.
- 3. Per lo svolgimento di pubblici incanti relativi ad appalti pubblici di servizi e ad appalti di pubbliche forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si applicano le norme di cui agli artt. 63 e seguenti del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. Per lo svolgimento di pubblici incanti relativi ad appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, ad appalti pubblici di servizi e pubbliche forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, si procede in conformità alla normativa europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

#### Articolo 29 - Presentazione di offerte per procura e per persona da dichiarare

- 1. I partecipanti all'asta possono presentarsi muniti di regolare atto di procura speciale. In questo caso le offerte, l'aggiudicazione ed il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.
- 2. La procura in originale o in copia autentica è unita al verbale d'incanto. In luogo dell'originale o della copia autenticata della procura è in facoltà dell'offerente produrre copia non autenticata della procura, alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione di atto notorio del mandante, in cui si attesta la conformità della copia della procura all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora venga presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del mandante. La copia della procura e del documento di identità vanno unite al verbale d'incanto.
- 3. I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste.
- 4. Fatta eccezione per gli appalti di lavori pubblici, è ammessa la presentazione di offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.
- 5. Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto e l'offerente deve dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione ovvero entro il termine di giorni tre da quello del deliberamento.
- 6. Se la persona dichiarata è presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.
- 7. Non sono valide le dichiarazioni per persone che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.
- 8. Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti voluti per concorrere al pubblico incanto, l'offerente è considerato a tutti gli effetti come vero ed unico aggiudicatario.

## Articolo 30 - Verbale di pubblico incanto

- 1. 1. Terminato il pubblico incanto, il componente della Commissione che funge da segretario, redige un processo verbale in cui descrive le operazioni fatte e vi unisce le offerte ricevute. L'aggiudicazione viene di regola disposta nel verbale di pubblico incanto sulla base del criterio indicato nella determinazione a contrattare a meno che l'avviso o il bando di gara non abbia previsto che l'aggiudicazione sia provvisoria oppure ricorrano le condizioni di cui al comma seguente.
- 2. Per particolari e motivate esigenze da esplicitarsi nel verbale di gara, il Responsabile del Servizio che presiede il pubblico incanto può disporre di rinviare l'aggiudicazione ad un successivo

provvedimento, da adottarsi, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, il prima possibile e comunque non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui si è concluso il pubblico incanto.

- 3. Il verbale viene sottoscritto dal Responsabile del Servizio che ha presieduto la gara, dall'aggiudicatario se presente, dai componenti la Commissione che fungono da testimoni e dall'ufficiale rogante. I partecipanti hanno diritto a far inserire nel verbale le loro dichiarazioni.
- 4. Al verbale va unito un esemplare dell'avviso o del bando di gara ed, eventualmente, la copia dei giornali in cui fu inserito.
- 5. Il verbale può avere valore di contratto se si verificano le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento.

#### Articolo 31 Licitazione privata

- 1. La licitazione privata è la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione Comunale.
- 2. Il ricorso alla licitazione privata è ammesso, in alternativa al metodo dell'asta pubblica, quando vi sia l'esigenza di garantire una partecipazione qualificata alla gara.
- 3. Il procedimento mediante licitazione privata è regolato dalle norme contenute nell'avviso o nel bando di gara e nella lettera d'invito.
- 4. Per lo svolgimento di licitazioni private relative ad appalti pubblici di servizi e ad appalti di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si applicano le norme di cui agli artt. 89 e seguenti del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici, servizi e pubbliche forniture di qualsiasi importo, sono di regola invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando o dall'avviso di gara.
- 6. Per lo svolgimento delle licitazioni private relative ad appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo e ad appalti pubblici di servizi e pubbliche forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, il Responsabile del Servizio che presiede la procedura concorsuale può prevedere, facendone menzione nel bando di gara e qualora lo ritenga opportuno in relazione alla natura dei lavori, dei servizi e delle forniture da appaltare, i numeri minimo e massimo dei soggetti da invitare. In ogni caso il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
- 7. Nei casi previsti dal comma precedente, la scelta dei soggetti da invitare alla licitazione privata è regolamentata:
- dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- dalle disposizioni di cui all'art. 44, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 13/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 8 della Legge Regionale 20 aprile 1999 n. 9, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- dall'art. 17 del D.Lgs. n. 358/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti di pubbliche forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- dall'art. 22 del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti pubblici di sevizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario.
- 8. Le richieste di invito sono esaminate dal Responsabile del Servizio che presiede la licitazione, sia con riferimento alle dichiarazioni e alla documentazione fornite dai richiedenti, sia con riferimento ad accertamenti disposti d'ufficio. Le esclusioni vanno comunicate agli interessati con le modalità previste dall'art. 23, comma 4 del presente Regolamento.
- 9. Della licitazione viene redatto apposito verbale, secondo quanto disposto dall'art. 30 del presente Regolamento.

#### Articolo 32 - Pubblicità del pre-invito

1. Allorquando si procede con avviso per richiesta di invito, l'avviso stesso è soggetto alla pubblicità stabilita dall'art. 23 del presente Regolamento.

# Articolo 33 - Appalto-concorso

- 1. L'appalto-concorso è la procedura ristretta nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale, il progetto dei lavori, del servizio o della fornitura ed indica le condizioni ed il prezzo ai quali è disposto ad eseguire l'appalto.
- 2. Il procedimento mediante appalto-concorso è regolato dalle norme contenute nell'avviso o nel bando di gara e nella lettera d'invito.
- 3. Nell'affidamento di appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione può avvalersi dell'appalto-concorso nei casi e con le modalità di cui agli artt. 20 e 21 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. Per lo svolgimento di appalti-concorso relativi ad appalti di lavori pubblici ed a appalti pubblici di servizi e pubbliche forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, si procede in conformità alla normativa europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
- 5. Nella procedura di scelta del contraente mediante appalto-concorso, i progetti preliminari, i piani di massima ed i capitolati speciali, devono essere approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Articolo 34 - Aggiudicazione dell'appalto-concorso

- 1. La Commissione nominata ai sensi dell'art. 27, comma 6, del presente Regolamento, redige apposito verbale nel quale dà atto del procedimento seguito e formula la graduatoria dei soggetti ammessi. La Commissione, al termine dei lavori, propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta che sulla base del criterio di aggiudicazione indicato nel bando di gara è risultata essere la più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- 2. In ordine agli aspetti tecnici ed economici delle offerte la Commissione esaminatrice è tenuta ad indicare nel verbale, con specificità di argomenti, le ragioni della scelta operata.
- 3. Il Responsabile del Servizio che ha presieduto la Commissione, procede all'aggiudicazione dell'appalto-concorso con apposito provvedimento nel quale devono essere indicati: gli estremi della determinazione a contrattare, il procedimento seguito per la scelta del contraente, il nominativo dell'aggiudicatario, il prezzo dell'aggiudicazione, il termine entro cui si procederà alla stipulazione del contratto, la spesa da impegnare e quant'altro ritenuto necessario ed opportuno.

## Articolo 35 - Concorso di progettazione e concorso di idee

- 1. Quando l'appalto di lavori pubblici presupponga la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, l'Amministrazione può esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee al fine di acquisire, mediante la presentazione di elaborati intellettuali, un progetto o un'idea che non implichi, di per sé, l'affidamento dell'esecuzione dell'opera relativa.
- 2. L'Amministrazione, col pagamento del premio, acquista la proprietà del progetto vincitore.
- 3. L'affidamento di tali concorsi è regolamentato dalle norme di cui all'art. 17 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni di cui al Regolamento in materia di lavori pubblici, previsto dall'art. 3 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 36 - Trattativa privata

- 1. La trattativa privata è la procedura negoziata in cui il Responsabile preposto al Servizio che tratta la materia oggetto dell'affidamento, consulta le persone o le ditte di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
- 2. Il Comune procede mediante trattativa privata nei seguenti casi:
- a) per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario (5.000.000 di DSP, I.V.A. esclusa), nei casi previsti dall'art. 7 della Direttiva 93/97/CEE del 14 giugno 1993;
- b) per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario:
- nei casi previsti dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti il cui valore sia compreso tra i 1.500.001 e i 5.000.000 DSP (I.V.A. esclusa);
- in ogni caso, per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1.500.000 di DSP (I.V.A. esclusa);
- c) per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e pubbliche forniture di valore pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario (200.000 DSP, I.V.A. esclusa), nei casi previsti, rispettivamente, dall'art 7 del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 9 del D.Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nei casi previsti dall'art. 41, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e pubbliche forniture il cui valore sia inferiore a 25.000 DSP, in ogni caso.
- 3. La determinazione a contrattare che dispone la trattativa privata previa gara ufficiosa, deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo dei presupposti e della convenienza dei risultati.

#### Articolo 37 - Modalità di svolgimento della trattativa privata

- 1. La trattativa privata si svolge nelle due forme tipiche: previa gara ufficiosa o in forma diretta.
- 2. La trattativa privata è preceduta dalla pubblicazione di un avviso o bando di gara oltre che nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dalla normativa vigente, anche nelle ipotesi in cui il Responsabile preposto al Servizio interessato ritenga opportuno individuare previamente i soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione. In caso di pubblicazione dell'avviso o del bando di gara, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
- 3. Per gli affidamenti mediante trattativa privata di lavori, servizi e pubbliche forniture di valore pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, si applicano rispettivamente le procedure previste: dalla direttiva 93/97/CEE del 14 giugno 1993, per gli appalti di lavori pubblici, dal D.Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti pubblici di servizi, dal D.Lgs. n. 358/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti di pubbliche forniture.
- 4. Gli affidamenti mediante trattativa privata degli appalti previsti dall'art. 36, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, devono essere preceduti da gara ufficiosa, alla quale sono invitati almeno 10 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, ai sensi della vigente normativa, per i lavori oggetto dell'appalto.
- 5. Gli affidamenti mediante trattativa privata degli appalti pubblici di servizi e pubbliche forniture previsti dall'art. 37, comma 3, lettere d) ed e) del presente Regolamento, sono di regola preceduti da una gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
- 6. Nessun lavoro, servizio o fornitura può essere diviso in più affidamenti al fine di eludere l'applicazione del presente articolo.

#### Articolo 38 - Trattativa privata previa gara ufficiosa

- 1. La trattativa privata previa gara ufficiosa ha luogo quando il Responsabile del Servizio che tratta la materia oggetto dell'affidamento, dopo aver interpellato le persone o le ditte ritenute idonee, tratta con una di esse.
- 2. Le regole operative del procedimento e le condizioni di partecipazione alla gara ufficiosa, devono essere indicate nella determinazione a contrattare di cui all'art. 20 del presente Regolamento e quindi portate a conoscenza dei soggetti candidati mediante lettera di invito.
- 3. Qualora non sussistano soggetti qualificati nei numeri minimi indicati dal precedente art. 37, il Responsabile del Servizio può ricorrere alla pubblicazione di un avviso secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Regolamento. Se nonostante la pubblicazione dell'avviso non si raggiunge il numero minimo di soggetti qualificati richiesti dalla norma sopra richiamata, il Responsabile del Servizio conduce la trattativa privata tra le ditte o le persone che hanno chiesto di partecipare alla trattativa, qualora ve ne siano, e quelle scelte dal Responsabile del Servizio medesimo.
- 4. In ogni caso l'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara informale, deve essere effettuata sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche economico-finanziarie e tecnico organizzative dei candidati e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
- 5. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto apposito verbale nel quale deve farsi constare la procedura seguita, i nominativi delle ditte o delle persone interpellate e l'entità delle offerte presentate.
- 6. Terminata la procedura di scelta del contraente, il Responsabile del Servizio che ha condotto la gara ufficiosa negozia il contratto con la ditta o la persona che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito. L'affidamento dell'appalto viene disposto con apposita determinazione da adottarsi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del presente Regolamento.

# Articolo 39 - Affidamento dell'appalto a seguito di trattativa privata in forma diretta

- 1. La trattativa privata in forma diretta si svolge contattando uno o più soggetti direttamente senza inviare la lettera di invito contenente le relative condizioni.
- 2. Il ricorso alla trattativa in forma diretta deve essere adeguatamente motivato, sotto i profili dei presupposti e della convenienza dei risultati, nella determinazione con cui il Responsabile del Servizio dispone l'affidamento dell'appalto.
- 3. Il provvedimento di affidamento dell'appalto mediante trattativa privata diretta deve indicare oltre ai requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) dell'art. 20 del presente Regolamento e a quelli, qualora compatibili con la procedura esperita, indicati dal comma 4 della medesima disposizione il procedimento seguito per la scelta del contraente, il nominativo dell'affidatario, il termine entro cui si procederà alla successiva stipulazione del contratto, il prezzo offerto, la spesa da impegnare e quant'altro ritenuto necessario ed opportuno.

# Articolo 40 - Provvedimento conclusivo del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa

1. Espletato il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, il Responsabile del Servizio che presiede la procedura, adotta apposito provvedimento con il quale, a seconda della modalità di scelta del contraente espletata, prende atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento avvenuta con il verbale di gara, ovvero, nel caso in cui la stessa sia stata fatta in via provvisoria, procede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

- 2. Il provvedimento di cui al primo comma, deve essere adottato il prima possibile e comunque entro il termine di quindici giorni dalla conclusione delle procedure. Nello stesso atto devono essere indicati: gli estremi della determinazione a contrattare, il procedimento seguito per la scelta del contraente, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario, il prezzo dell'aggiudicazione o dell'affidamento, le ragioni della complessiva convenienza dell'offerta, il termine entro cui si procederà alla successiva stipulazione del contratto (ove prescritta), la spesa da impegnare e quant'altro ritenuto necessario ed opportuno. Al suddetto provvedimento va allegato il verbale di gara.
- 3. Prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento dell'appalto, il Responsabile del Servizio può prendere in esame le varianti presentate dagli offerenti, rispetto ai requisiti fissati nel bando di gara, nell'avviso o nella lettera d'invito, solo nei casi in cui:
- a) la facoltà di presentare varianti sia stata espressamente prevista e tale previsione sia conforme alla normativa vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
- b) nel bando di gara, nell'avviso o nella lettera d'invito sia stato precisato quali sono i requisiti minimi di ordine tecnico, tecnologico e qualitativo che le varianti devono presentare e le modalità della loro presentazione;
- c) la valutazione delle varianti sia stata fatta nel rispetto dei principi di "par condicio" e di trasparenza.

## Articolo 41 - Depositi cauzionali provvisori

- 1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, è richiesto un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo dei lavori, del servizio o della fornitura da appaltare, da prestare secondo le modalità indicate nel bando, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito. Il Responsabile del Servizio che presiede la procedura concorsuale può disporre, nella determinazione a contrattare o nel provvedimento di cui all'art. 39 del presente Regolamento, l'esonero dalla prestazione della cauzione provvisoria per la stipulazione di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 25.000 DSP.
- 2. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario o affidatario dell'appalto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

#### Articolo 42 - Depositi cauzionali definitivi

- 1. Contemporaneamente alla stipulazione del contratto, il Responsabile del Servizio che ha condotto la procedura concorsuale, chiede al contraente il deposito di una somma a titolo di cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo del contratto.
- 2. Il deposito cauzionale definitivo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e può essere costituito in numerario o in titoli di Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità alla normativa vigente.
- 3. L'esonero dalla presentazione del deposito cauzionale definitivo è considerato eccezionale e può essere concesso dal Responsabile del Servizio competente, con la determinazione di aggiudicazione o di affidamento dell'appalto, esclusivamente per gli appalti pubblici di servizi e di pubbliche forniture e subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, nella misura previamente indicata nel bando, nell'avviso o nella lettera d'invito.
- 4. Negli appalti pubblici di servizi e pubbliche forniture, non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale, l'aggiudicatario o affidatario del servizio o della fornitura abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali, con positivo accertamento attestato dal Responsabile del Servizio competente.

#### Articolo 43 - Forme di stipulazione dei contratti

- 1. La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire:
- a) in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
- b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario Comunale, in funzione di ufficiale rogante;
- c) per mezzo di scrittura privata, firmata dall'offerente e dal Responsabile del Servizio che tratta l'oggetto del contratto e senza intervento dell'ufficiale rogante.
- 2. In caso di assenza, vacanza o impedimento del Segretario Comunale, l'ufficio rogante è assunto dal Vice Segretario Comunale, qualora nominato.
- 3. Vanno redatti in forma pubblica amministrativa i contratti che hanno per oggetto:
- a) l'acquisto, o il trasferimento della proprietà di beni immobili, l'acquisto, la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari;
- b) l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di appalti pubblici di servizi e di appalti di pubbliche forniture, indipendentemente dal loro valore, qualora il sistema di aggiudicazione adottato sia stato il pubblico incanto, la licitazione privata, o l'appalto-concorso;
- c) l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di appalti pubblici di servizi e di appalti di pubbliche forniture qualora il sistema di aggiudicazione adottato sia stato la trattativa privata e il valore dell'appalto sia superiore a 10.000 DSP;
- d) la concessione a terzi di servizi pubblici locali.
- 4. Tutti i restanti contratti vanno redatti per mezzo di scrittura privata.
- 5. Il Segretario Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità, può disporre che i contratti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo vengano stipulati a mezzo di notaio.
- 6. I contratti conclusi a seguito di trattativa privata, possono anche stipularsi:
- per mezzo di obbligazione od atto di sottomissione sottoscritti dai contraenti in calce al capitolato;
- con atto separato di obbligazione, costituito da una proposta sottoscritta dall'offerente ed accettata dall'Ente;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali e la tipologia della prestazione non richieda una dettagliata disciplina del rapporto contrattuale.

## Articolo 44 Soggetto competente alla stipulazione dei contratti

- 1. I contratti predisposti a seguito dello svolgimento di pubblico incanto o licitazione privata, i cui verbali non tengano luogo di contratto, sono stipulati dal Responsabile del Servizio che ha presieduto la relativa gara.
- 2. I contratti preceduti dallo svolgimento di procedure diverse dal pubblico incanto e dalla licitazione privata sono invece stipulati dal Responsabile del Servizio che tratta l'oggetto del contratto e, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario designato a sostituirlo.
- 3. Nel caso che presso un determinato Servizio sia assente o impedito il Responsabile, come pure in caso di conflitto di competenza, spetta al Segretario Comunale individuare il Responsabile di altro Servizio per la stipulazione.

#### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 45 - Norme di rinvio

- 1. Per tutto quanto non disposto o previsto dal presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile e le altre specifiche in materia nonché le disposizioni contenute nei capitolati e singoli disciplinari.
- 2. L'entrata in vigore di nuove leggi o disposizioni modificatrici di norme regolanti questa materia, qualora non implichino ulteriori provvedimenti di recepimento da parte dell'Amministrazione, determinano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

#### Articolo 46 - Abrogazione di disposizioni incompatibili

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti Comunali e gli altri atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

## Articolo 47 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.